

TVT025 PONTE DI PIAVE

**CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN USO
DI AREA COMUNALE**

Il **Comune di Ponte di Piave**, con sede in CAP 31047 Ponte di Piave (TV),
Piazza Garibaldi, n. 1, P.IVA 00595560269, rappresentato in questo atto
dall'Arch./Ing./Sig./Sig.ra, in qualità di
domiciliata/o per la carica presso la sede municipale, la/il quale interviene
nella presente convenzione, in esecuzione del provvedimento Sindacale n.
..... del, in rappresentanza e per conto del Comune di
Ponte di Piave, di seguito indicato come "**Concedente**";

e

Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A., con sede legale in 20135 Milano,
Via Giorgio Vasari, n. 19, cod. fiscale, numero di iscrizione nel Registro delle
Imprese di Milano e P.IVA 08936640963, nella persona di **Ferdinando
Gobbo**, nato a Mogliano Veneto (TV), il 07/01/1964, in qualità di procuratore
speciale della Società medesima, di seguito indicata come "**Concessionario**"
o "INWIT";

in seguito definite le "Parti" quando indicate congiuntamente,

Premesso che

a) in data 22/12/2014 è stato stipulato tra il Comune di Ponte di Piave e
Telecom Italia S.p.A. (di seguito "Telecom") un contratto di locazione (di
seguito il "Contratto originario"), registrato all'Agenzia delle Entrate di
Padova 2, il 12/02/2016, al n. 870, serie 3T, avente ad oggetto spazio sulla
torre piezometrica e porzione di terreno in via Verdi, dell'immobile iscritto al
Catasto di Ponte di Piave, Foglio 14, Particella 335, per l'installazione di

Infrastrutture Wireless Italiane Spa

Il Concedente

TVT025 PONTE DI PIAVE

infrastrutture per reti di tele e/o telecomunicazioni;

b) con atto del 26 marzo 2015 a rogito notaio Carlo Marchetti di Milano

Telecom ha conferito il proprio ramo di azienda – costituito dai beni e dai rapporti giuridici relativi alle infrastrutture passive di rete radiomobile – a INWIT, facente parte del Gruppo Telecom Italia (di seguito il “Conferimento”);

c) a seguito del Conferimento, la cui efficacia decorre dal 1° aprile 2015, INWIT ha assunto la titolarità del rapporto contrattuale relativo all’immobile di cui in premessa a), subentrando a Telecom in tutti i diritti ed obblighi ad esso inerenti;

d) il Contratto originario rientra nel Conferimento;

e) sull’Infrastruttura e negli spazi fisici relativi al Contratto originario, ed in esecuzione dello stesso, sono stati installati e risultano ivi insistenti apparati di trasmissione di Telecom, e di Vodafone Italia S.p.A. (di seguito “Vodafone”);

f) con D.G.C n. Del è stata autorizzata la sottoscrizione della presente convenzione;

g) con la stipula della presente convenzione (di seguito, il “Convenzione”) le Parti intendono rideterminare il corrispettivo dovuto da INWIT per la concessione in uso dell’immobile in conformità alla normativa in essere e risolvere consensualmente ed in via anticipata, come in effetti risolvono, dal 31/05/2018 il contratto di locazione di cui in premessa a), in relazione al quale nulla è più dovuto da parte del Concessionario e intendono stipulare una nuova Convenzione di concessione in uso avente ad oggetto l’immobile oggetto del contratto di cui in premessa a), come meglio identificato al

Infrastrutture Wireless Italiane Spa

Il Concedente

TVT025 PONTE DI PIAVE

successivo art. 1 - Oggetto, il tutto con effetto dalla Data di Efficacia come di seguito definita.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano

ART. 1 – Oggetto

Il Concedente, concede in uso al Concessionario, che accetta, porzione di terreno per il posizionamento dello schelther, e spazio sulla torre piezometrica per il posizionamento delle antenne e parabole (il tutto di seguito per brevità “l’immobile”), immobile sito nel comune di Ponte di Piave (TV), Via Verdi iscritto al C.T. di Ponte di Piave, Foglio 14, Particella 335, Qualità Prato, Classe 1 come risulta dalla planimetria che si allega al presente accordo sub lettera A).

Il Concedente, nella sua qualità di proprietario dell’immobile, dichiara che sullo stesso non insistono diritti di terzi che possano in alcun modo limitare la piena disponibilità del bene da parte del Concessionario.

Il Concedente dichiara che il bene oggetto della presente Convenzione ricade all’interno del proprio patrimonio indisponibile.

Il Concedente si impegna a far rispettare la presente Convenzione anche in caso di alienazione dell’immobile stesso e garantisce al Concessionario che eventuali terzi acquirenti dell’immobile concesso in uso proseguiranno nel rapporto di concessione per tutta la sua durata ed alle condizioni pattuite con la presente scrittura.

Nel caso in cui il Concedente intendesse trasferire a titolo oneroso a terzi la porzione di immobile concessa in uso a INWIT, spetteranno al Concessionario il diritto di prelazione, ai sensi delle norme vigenti.

Infrastrutture Wireless Italiane Spa

Il Concedente

TVT025 PONTE DI PIAVE

Il Concessionario dovrà mantenere ed usare la porzione di immobile concessa in uso con diligenza, per sé, i suoi dipendenti, fornitori e clienti e chiunque vi acceda. Gli eventuali danni che dovessero verificarsi in dipendenza di guasti o rotture o per difetto di manutenzione e prevenzione resteranno ad esclusivo carico del Concessionario nella misura, e limitatamente alle ipotesi, in cui i danni suddetti siano ascrivibili a responsabilità del Concessionario medesimo a titolo di dolo o colpa grave, e con espressa esclusione delle ipotesi di caso fortuito o forza maggiore.

ART. 2 – Scopo della concessione in uso

2.1 L'immobile sarà utilizzato dal Concessionario per il mantenimento e l'esercizio di impianti e infrastrutture per reti di radio e tele/videocomunicazione elettronica (le "Infrastrutture"). Il Concedente prende atto che il Concessionario fornisce infrastrutture e relativi servizi a terzi operatori di servizi di radio e tele/videocomunicazione elettronica, con qualunque tecnologia esistente o futura ed acconsente che il Concessionario possa utilizzare per detto scopo l'immobile senza che ciò comporti alcun onere aggiuntivo né maggiorazione di canone. Il Concedente prende altresì atto che sulle Infrastrutture e negli spazi fisici dell'Immobile sono stati legittimamente installati, in esecuzione del Contratto originario e risultano pertanto ivi insistenti, apparati di Telecom e di Vodafone e che, di conseguenza, la presenza di detti apparati non può determinare né determina alcun onere ulteriore a carico di Inwit e/o di Terzi e/o incremento alcuno del corrispettivo rispetto a quanto pattuito nel successivo Art. 6 – Canoni.

2.2 Il Concessionario potrà, quindi, a sua cura o tramite i terzi operatori da

Infrastrutture Wireless Italiane Spa

Il Concedente

TVT025 PONTE DI PIAVE

esso ospitati, comunque senza oneri a carico del Concedente: eseguire sull'immobile gli occorrenti lavori di adattamento, manutenzione e gestione delle Infrastrutture, nonché quelli per la loro allocazione integrazione, modifica e sostituzione. Potrà inoltre installare, mantenere, integrare e modificare anche all'esterno dell'immobile cavi elettrici e telefonici, sia aerei che sotterranei, con relativi appoggi e manufatti, sistemi radianti, sostegni per antenne ed impianti di telecomunicazione in ponte radio, apporre cartelli, targhe, tabelle anche non relativi all'attività esercitata nonché eseguire opere di protezione degli impianti tecnici e degli arredi. In ragione di quanto sub 2.1, il Concedente concede il diritto di posa in opera di appositi pozzetti interrati per l'impianto di messa a terra, compreso il collegamento con altra eventuale rete di terra esistente per come previsto dalle leggi vigenti in materia.

2.3 La realizzazione di tali opere non comporterà per il Concessionario alcun onere aggiuntivo né maggiorazione di canone. In merito a tutti i lavori ed interventi summenzionati, il Concedente riconosce al Concessionario la facoltà di richiedere alle competenti autorità le autorizzazioni eventualmente necessarie e qualora fosse indispensabile, si impegna a richiedere, in via diretta, le autorizzazioni in questione. In entrambi i casi le relative spese saranno a carico del Concessionario.

Per quanto occorrer possa, le Parti si danno atto e precisano che, essendo state conferite ad INWIT quanto sub b) di premessa ed essendo rimasti nella titolarità di Telecom gli apparati di trasmissione insistenti sulle infrastrutture e negli spazi oggetto del Contratto originario, il presente accordo comprende il

Infrastrutture Wireless Italiane Spa

Il Concedente

TVT025 PONTE DI PIAVE

diritto, in capo al Concessionario, di continuare a fornire a Telecom l'ospitalità necessaria per il funzionamento degli apparati di trasmissione di quest'ultima, senza che ciò comporti alcun onere aggiuntivo o alcuna maggiorazione di canone.

Le Parti si danno altresì atto e precisano che, in ragione di quanto sub lettera e) di premessa, il presente accordo comprende il diritto, in capo al Concessionario, di continuare a fornire a Vodafone l'ospitalità necessaria per il funzionamento degli apparati di trasmissione di quest'ultimo, senza che ciò comporti alcun onere aggiuntivo o alcuna maggiorazione di canone.

Il Concedente garantisce al personale del Concessionario, o autorizzato dallo stesso, ad accedere in qualsiasi momento agli spazi concessi in uso e relative strutture per ogni necessità di servizio e senza richiesta di autorizzazione, sia a piedi che con ogni mezzo di trasporto.

ART. 3 – Durata

La Convenzione per la concessione in uso inizierà a decorrere dal 01/06/2018 (Data di Efficacia) e avrà la durata di anni 6 (sei).

La Convenzione potrà essere rinnovata alla scadenza, esclusivamente previa comunicazione del Comune essendo escluso il tacito rinnovo.

ART. 4 – Recesso del Concessionario

Le parti convengono che il Concessionario possa recedere in qualsiasi momento dalla concessione dandone avviso al Concedente mediante raccomandata A.R., almeno 6 (sei) mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione.

ART. 5 – Recesso del Concedente

Infrastrutture Wireless Italiane Spa

Il Concedente

TVT025 PONTE DI PIAVE

Il Concedente si riserva ai sensi di legge di revocare la presente Convenzione solo per motivi di pubblico interesse, con preavviso di almeno 12 (dodici) mesi. In tal caso, il Concedente sarà tenuto a restituire il canone anticipato dal Concessionario per il periodo non goduto.

ART. 6 – Canoni

Il canone annuo di concessione è convenuto in euro 7.000,00 (settemila/00), in un'unica rata, comprensivo di ogni onere e imposta quali Tosap e Cosap, diritto di passo e cavidotto, da corrispondersi entro la prima decade di ogni anno con bonifico bancario presso la Banca di
 – Agenzia di (.....), IBAN code IT
, intestato al Comune di Ponte di Piave.

Le Parti stabiliscono che con la prima rata di pagamento del canone di concessione, il Concessionario corrisponderà al Concedente la somma di euro 42.000,00 (euro quarantaduemila/00), a titolo di anticipo di tutti gli anni della presente Convenzione.

Le Parti confermano che dalla somma concordata verrà decurtato l'eventuale maggior importo corrisposto, in via anticipata, con l'ultima rata del canone relativo al Contratto originario. Il Concessionario provvederà ad emettere nota contabile di addebito per l'importo pari al conguaglio.

Le parti si danno atto che negli spazi concessi in uso sono ospitati i gestori Telecom e Vodafone e che il corrispettivo sopra indicato è stato fissato considerando dette ospitalità, in conseguenza, qualora il rapporto con il gestore Vodafone si dovesse risolvere per qualsiasi ragione, a partire dalla data di rilascio degli spazi da parte di questo, il canone in quel momento

Infrastrutture Wireless Italiane Spa

Il Concedente

TVT025 PONTE DI PIAVE

corrisposto verrà diminuito di € 1.000,00 (mille/00).

E' vietata la cessione dei crediti derivanti dalla presente Convenzione salvo diverso accordo tra le Parti.

ART. 7 – Cessione e sub-concessione

Il Concedente attribuisce al Concessionario la facoltà di cedere la presente Convenzione, nonché la facoltà di sub-concedere anche parzialmente gli spazi concessi.

In caso di sub-concessione ad altro gestore di telefonia mobile, ad esclusione di quelli già indicati precedentemente, il canone verrà maggiorato di € 1.000,00 (mille/00) rispetto all'importo annuo corrisposto in quel momento. Il nuovo canone sarà versato, a decorrere dall'effettiva data di ospitalità del sub-Concessionario, evento che sarà comunicato dal Concessionario al Concedente a mezzo lettera raccomandata A.R..

Nel caso in cui il gestore ospitato dovesse lasciare la postazione sub-concessa, il canone di concessione dovrà ritornare a quello iniziale di rinegoziazione (Art. 6) aumentato degli aggiornamenti ISTAT vigenti l'anno in corso.

ART. 8 – Manutenzione

Il Concessionario provvederà, a propria cura e spese, alla manutenzione ordinaria degli spazi concessi in uso.

Il Concedente garantisce che l'immobile concesso è a norma con le vigenti normative anche in tema di salute e sicurezza ed in particolare non risulti inquinato da rifiuti. I costi di eventuali bonifiche del terreno resesi necessarie saranno a carico del Concedente, che manleverà il Concessionario ed i suoi dipendenti e/o incaricati per ogni possibile danno indotto, anche nei confronti

Infrastrutture Wireless Italiane Spa

Il Concedente

TVT025 PONTE DI PIAVE

di terzi.

Ai fini della manutenzione degli apparati installati e per ogni necessità di servizio il Concedente concede al Concessionario garanzie per l'accesso all'immobile concesso in uso ed alle relative strutture in qualsiasi momento.

Resta tuttavia inteso e convenuto che qualora l'accesso agli spazi che ospitano le infrastrutture concesse in uso non sia indipendente, le attività suddette, ad esclusione di quelle che rivestono il carattere di urgenza saranno espletate dalle ore 8 alle ore 17.

ART. 9 – Ripristino

Il Concessionario, qualora richiesto dal Concedente, provvederà a propria cura e spese ed entro i necessari tempi tecnici, alla rimozione degli impianti installati ed al ripristino dell'immobile concesso in uso. Resta inteso che il Concedente dovrà inoltrare tale richiesta al Concessionario, a pena di decadenza, per iscritto tramite Raccomandata A.R., almeno 3 (tre) mesi prima della data del termine della concessione, ovvero della data in cui diverrà efficace l'eventuale recesso del Concessionario. Independentemente dal ripristino dell'immobile, il Concedente si impegna a garantire l'accesso di imprese incaricate dal Concessionario per l'effettuazione degli interventi di smontaggio ed asporto delle infrastrutture installate, unitamente a qualsiasi altro accessorio o bene di pertinenza.

A maggiore esplicitazione dell'impegno sopra descritto, il Concedente dichiara e riconosce che tale accesso potrà avvenire in ogni tempo ed independentemente da qualsivoglia diritto vantato del Concedente ai sensi della presente Convenzione.

Infrastrutture Wireless Italiane Spa

Il Concedente

TVT025 PONTE DI PIAVE

ART. 10 – Riservatezza

Il Concedente si impegna a non fornire a terzi notizie oggetto della presente Convenzione ed a fare delle notizie di cui venga in possesso un uso tale da non recare pregiudizio alcuno al Concessionario. Le disposizioni di cui al presente articolo produrranno effetti anche oltre la durata della presente Convenzione.

Infrastrutture Wireless Italiane Spa

ART. 11 – Trattamento di dati personali ai sensi della normativa sulla privacy

11.1 Al momento della stipula della presente Convenzione, non sono previsti da parte del Concedente e del Concessionario trattamenti di dati personali.

11.2 Qualora, nel corso della presente Convenzione il Concessionario ed il Concedente dovessero effettuare trattamenti di dati personali, le Parti, ognuna per quanto di competenza, si conformeranno alle disposizioni di Legge e in particolare del Regolamento (UE) 2016/679 (il “GDPR”).

11.3 Il Comune autorizza sin da ora il Concessionario a far trattare i propri dati da terzi incaricati dell’esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione.

11.4 Le Parti si impegnano a mantenersi reciprocamente indenni da ogni contestazione, azione o pretesa avanzate nei loro confronti da parte degli interessati e/o di qualsiasi altro soggetto e/o Autorità a seguito di eventuali inosservanze alle suddette leggi.-

Il Concedente

ART. 12 – Codice etico e D.Lgs 231/01

Il Concedente dichiara che durante l’esecuzione della presente Convenzione si atterrà al rispetto D. Lgs n.231/2001 e ss.mm.ii. Inoltre, il Concedente si

TVT025 PONTE DI PIAVE

impegna al rispetto dei principi etico-comportamentali enunciati nel Codice

Etico e di Condotta, nei Principi di Comportamento e nella Policy

Anticorruzione, pubblicati per INWIT sul sito:

<http://www.inwit.it/governance/sistema-di-governance/codice-etico>

Il Concedente si impegna, altresì, alla più attenta e scrupolosa osservanza

delle vigenti norme in materia di anti-corruzione compreso, l'atto legislativo

degli Stati Uniti d'America, denominato "Foreign Corrupt Practices Act" e

dello UK Bribery Act e farà in modo che i propri dipendenti, consulenti,

agenti e rappresentanti rispettino, in particolare:

- si impegna a non promettere o concedere denaro o beni di valore – né

direttamente, né indirettamente – a qualsiasi impiegato o funzionario di Stato,

di un'impresa o azienda di proprietà pubblica o controllata dallo Stato, partito

politico, candidato a cariche politiche e ad ogni altra persona, essendo a

conoscenza o avendo la convinzione che tale denaro o beni di valore saranno

corrisposti, offerti, promessi o concessi a uno dei predetti soggetti per

influenzarli nell'adozione di un atto o di una decisione propria o di qualsiasi

ente governativo allo scopo di procurare, mantenere o ottenere un vantaggio di

impresa per sé e/o per le altre Parti.

Il mancato rispetto delle norme di legge o dei Principi etici comportamentali

enunciati sarà considerato circostanza gravissima che, oltre a ledere il

rapporto fiduciario instauratosi tra INWIT ed il Concedente stesso, costituirà

grave inadempienza della presente Convenzione, dando titolo e diritto alla

Parte adempiente di risolverlo anticipatamente e con effetto immediato ai

sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. e di ottenere, a titolo di penale, una

Infrastrutture Wireless Italiane Spa

Il Concedente

TVT025 PONTE DI PIAVE

somma da determinarsi in via equitativa, fatto salvo il risarcimento degli eventuali danni subiti anche per azioni da parte di terzi

ART. 13 – Variazioni al testo della Convenzione

Qualsiasi modifica aggiunta o soppressione da apportare al testo della presente Convenzione dovrà essere concordata tra le Parti e potrà avere validità solo a seguito dell'avvenuto accordo scritto tra di esse.

ART. 14 – Clausole fiscali e registrazione della Convenzione

La presente Convenzione sarà registrata a cura del Concedente con spese a carico del Concessionario nei termini previsti dalla legge.

ART. 15 – Foro Competente

Per ogni controversia derivante dall'interpretazione e/o applicazione della presente Convenzione, sarà competente in via esclusiva il Foro di Treviso.

ART. 16 – Domicili contrattuali

A tutti gli effetti della presente Convenzione le parti eleggono domicilio in:
 il Concedente: Comune di Ponte di Piave – Piazza Garibaldi, n. 1 – 31047 Ponte di Piave (TV).
 il Concessionario: Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. – Via Giorgio Vasari, n. 19 – 20135 Milano

ART. 17 – Disposizioni finali

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione si rimanda alla normativa vigente in materia. Le Parti si danno reciprocamente atto che la presente Convenzione, unitamente a tutti i suoi allegati, è stata stipulata nell'esercizio della loro libertà negoziale e previa attenta negoziazione di ciascuna clausola della stessa e dei predetti allegati. Pertanto,

Infrastrutture Wireless Italiane Spa

Il Concedente

TVT025 PONTE DI PIAVE

le Parti dichiarano e riconoscono che non potranno trovare applicazioni nel

caso di specie gli articoli 1341 e 1342 C.C.

Ponte di Piave, li

Il Concedente

Il Concessionario

Infrastrutture Wireless Italiane Spa

Il Concedente